



Intervento UMNCV

martedì 5 ottobre 2004

Cremona - Intervento UMNCV



CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI IL 3 APRILE 1993

Articolo 1

Il medico veterinario dedica la propria opera:

alla prevenzione ed alla diagnosi e cura delle malattie degli animali;

alla conservazione ed allo sviluppo di un efficiente patrimonio zootecnico, promuovendo il benessere degli animali e l'incremento del loro rendimento;

alle attività legate alla vita degli animali sinantropi nonché di quelli da competizione sportiva e di quelli esotici;

alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dalle derrate od altri prodotti di origine animale.



CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI IL 3 APRILE 1993

Articolo 6

L'esercizio della professione di medico veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza.

Articolo 7

Il medico veterinario non deve mai rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale; deve ispirarsi sempre alle conoscenze scientifiche ed alla propria coscienza. Nello scrupoloso disimpegno degli interventi che gli vengono richiesti è tenuto a tutelare l'interesse privato del cliente, sempre che sia in armonia con quello della collettività e salvaguardando le leggi protezionistiche.



CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FNOVI IL 3 APRILE 1993

Articolo 8

Nell'esercizio professionale, il medico veterinario è libero di indicare i mezzi di prevenzione, di indagine e di cura ritenuti più adeguati e di prescrivere i farmaci stimati più appropriati. A parità di efficacia, egli deve limitare le sue prescrizioni ed i suoi interventi a quelli strettamente necessari.

Articolo 18

Il medico veterinario è tenuto a conoscere la composizione, le indicazioni, le controindicazioni e le interazioni dei prodotti che prescrive; la scelta deve essere oculata, tenuto conto che l'uso non corretto di sostanze farmaceutiche può essere causa di danno e di inutile dispendio.



UMNCV

Fondata il 30 novembre 2003 a Bologna, da sei Scuole, Società e Istituzioni del settore, a cui se ne sono aggiunte circa altre dieci.

Fra queste, FIAMO, SIAV e SIMVeNCO, erano state le società firmatarie del Documento di Bologna sulle Linee Guida in Medicina Veterinaria (28/09/2002), che aveva posto le basi per la nascita dell'Unione stessa.



Scopi Dell'UMNCV

- Promuovere la legittimazione delle MVNC in ambito istituzionale.
- Promuovere e tutelare la figura del Medico Veterinario esperto in MNC.
- Promuovere la diffusione della cultura delle MNC in ambito veterinario
- Curare le relazioni tra le diverse Associazioni e Scuole di MVNC.
- Curare le relazioni con le istituzioni (FNOVI, Ministero della Salute, Ordini) e con gli enti che operano nell'ambito della sanità animale



Politica dell'UMNCV

L'Unione è entrata a far parte del Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le MNC in Italia che riunisce la gran parte dei Medici, Farmacisti e Veterinari con i medesimi scopi.

Attraverso il Comitato, l'UMNCV partecipa al dibattito attualmente in atto sulle MNC, con le figure istituzionali quali il CNB, la FNOMCeO ecc.

Ha deciso di appoggiare la PDL Lucchese che, seppure a nostro avviso passibile di alcune modifiche, resta l'unico strumento di riordino del settore.

A tale riguardo, l'UMNCV ritiene che la pratica delle MNC in ambito veterinario sia di esclusiva pertinenza dei medici veterinari a patto che questi siano in possesso di un'adeguata formazione specialistica nelle stesse discipline e che non venga loro precluso il diritto all'aggiornamento professionale.



UMNCV e FNOVI

L'UMNCV esprime il massimo consenso alla FNOVI che, sulla base del Documento di Bologna, ha presentato una relazione sulle Linee Guida sulla Medicina non Convenzionale Veterinaria, alla XII Commissione Affari Sociali della Camera, di fatto legittimando la pratica delle MNC quale "atto medico veterinario".

L'UMNCV pertanto chiede alla FNOVI di esprimere con una dichiarazione formale i contenuti del suddetto documento, inviando comunicazione a tutti gli Ordini provinciali per permetterne l'attuazione.



UMNCV ed ECM

Ogni veterinario ha il diritto di scegliere l'iter formativo a lui più idoneo, perciò chi si interessa di MNC deve poter accedere ai programmi di aggiornamento professionale inerenti alla sua disciplina.

L'UMNCV ritiene che la formazione e l'aggiornamento debbano rientrare pienamente nel programma di ECM, da cui sono stati esclusi.

L'UMNCV si rende disponibile per collaborare con tutte le istituzioni, coinvolte nella Sanità Animale, apportando il suo contributo "specialistico".

Questo è utile e necessario, perché le Scuole, le Società e le Istituzioni che la compongono, rappresentano la storia culturale e politica delle MNC Veterinaria in Italia.



Perche la MNC in Veterinaria?

Per garantire:

- la tutela della salute dei cittadini che consumano prodotti di origine animale, per l'assenza di residui dei farmaci
- la riduzione dell'uso dei farmaci tradizionali nella cura del bestiame, con conseguente risparmio,
- il rispetto dell'ambiente in quanto non sono eliminati, con le deiezioni organiche, le molecole e/o metaboliti dei presidi farmacologici (vedi l'esperienza del DES, dietil stilbestrolo)
- la possibilità di accedere alle produzioni biologiche (Reg. CE 180499)
- la riduzione del fenomeno della "antibiotico-resistenza" dei microrganismi nell'uomo e negli animali
- il benessere animale, inteso come responsabilizzazione del personale addetto alla cura degli animali, che si traduce in un maggiore rispetto, e conoscenza degli stessi.



Formazione

In materia di formazione finalizzata alla pratica veterinaria delle MNC, l'UMNCV ritiene fondamentale:

- La salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico delle Istituzioni didattiche già attive nel settore con esperienza decennale ed oltre
- La preservazione dei parametri qualitativi scaturiti dall'esperienza e dal confronto culturale delle scuole
- La chiara definizione ed individuazione delle singole discipline di MNC insegnate, premessa indispensabile per evidenziare il più corretto percorso formativo di ognuna di esse

Obiettivi formativi

E' indispensabile distinguere due fasi di approccio agli utenti professionali:

- Informazione, corretta e documentata, da rivolgere agli studenti delle facoltà di veterinaria affinché conoscano l'esistenza delle discipline di MNC e ne possano apprezzare le applicazioni anche in funzione dei loro obiettivi professionali.
- Formazione, di standard qualitativo adeguato al panorama europeo da rivolgere a Medici Veterinari laureati in forma di master, con l'obiettivo di abilitare il Veterinario alla pratica di una disciplina di MNC nella sua piena forma di atto medico



Iter Formativo

Durata:

Come minimo biennale

Adeguate training pratico clinico, sotto la supervisione di docenti esperti



Esperienze didattiche europee

Vogliamo sottolineare due realtà positive e consolidate, conformi alle linee guida accolte dall'Unione:

- Regno Unito, Ospedale Omeopatico di Glasgow: dal 1950 organizza i corsi della Faculty of Homeopathy sia per medici che per veterinari; si rivolge a laureati e viene tenuto in sede ospedaliera. Durata Triennale
- Spagna, Università statale: Master in Omeopatia Unicista classica veterinaria, durata biennale, docenti internazionali; si rivolge a laureati e viene tenuto in varie sedi universitarie

Normativa di riferimento

In campo veterinario, è stata riconosciuta da alcuni anni la medicina non convenzionale, infatti l'Italia ha recepito, nell'agosto 2000, il regolamento CE 1804/99 che detta le regole della zootecnia biologica.

Il comma 5.4 del capitolo 5-Profilassi e cure veterinarie - dell'Allegato I°, pag. 12, Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - L 222, del 24.08.1999, dice testualmente: "L'uso di medicinali veterinari nell'agricoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi: a) i prodotti fitoterapici... omeopatici... gli oligoelementi... sono preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, purchè abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura"

Il D.l.vo n. 110 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva 92/74 CEE in materia di medicinali omeopatici veterinari" detta regole per la produzione, registrazione e commercializzazione dei farmaci omeopatici veterinari e ne norma la prescrizione.

Questo significa che la medicina omeopatica è entrata a pieno titolo nella profilassi e terapia della zootecnia convenzionale e biologica.